



**CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UTENZA DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA - CIG: 8951558359**

INDICE

INDICE	2
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 – OGGETTO.....	4
ART. 2 – FINALITA’, ASSETTI ORGANIZZATIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	4
ART. 3 –VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA	9
ART. 4 – DURATA ED OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO.....	12
PARTE II – PERSONALE DELL’ APPALTATORE	13
ART. 5 – PERSONALE COORDINATORE /REFERENTE DEI SERVIZI	13
ART. 6 – TITOLI PROFESSIONALI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.....	13
ART. 7 – MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE	16
ART. 8 – TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE.....	16
ART. 9 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	18
PARTE III – ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE.....	19
ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL’ APPALTATORE	19
ART. 11 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	19
ART. 12 – MATERIALE, ATTREZZATURE E LOCALI	20
ART. 13 – ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE	20
ART. 14 – ADEMPIMENTI DELL’ APPALTATORE.....	20
PARTE IV - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	21
ART. 15 - SUPERVISIONE.....	21
ART. 16 – VERIFICA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO	21
ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITÀ RELATIVE	21
ART. 18 – CESSIONE DEL CREDITO	21
ART. 19 – SCIOPERO	21
PARTE V – DISPOSIZIONI CONTABILI.....	22
ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	22
ART. 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ART. 22 – OBBLIGATORIETÀ DELL’OFFERTA	23
ART. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	23
PARTE VI – RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE.....	23
ART. 24 – SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	23
ART. 25 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....	24
ART. 26 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

ART. 27 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	26
ART. 28 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	27
ART. 29 – GARANZIA DEFINITIVA	27
ART. 30 – INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	27
ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
ART. 32 – RECESSO	29
ART. 33 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	29
ART. 34 - ESECUZIONE IN DANNO	29
ART. 35 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	30
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 36 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.	30
ART. 37 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	30
ART. 38 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP.....	30
ART. 39 – DOMICILIO	31
ART. 40 – VERTENZE - FORO COMPETENTE.....	31

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Alla luce del nuovo Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, che indica chiaramente l'orizzonte dei prossimi anni per tutte le politiche sociali nazionali e locali, si rende necessario, in attesa di attuare il piano di rafforzamento dei servizi sociali territoriali di cui all'art. 797 della L. 178/2020, garantire i Livelli Essenziali delle prestazioni.

Oggetto del presente appalto è lo svolgimento del servizio di supporto all'utenza dei Servizi Socio Assistenziali Territoriali di competenza della Stazione Appaltante Comune di Biella.

Nello specifico formano oggetto dell'appalto i servizi di seguito elencati e specificati nei successivi articoli del presente Capitolato:

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI

- a) Attività di supporto al Servizio Sociale Professionale e alle Aree tecnico-professionali del Servizio sociale territoriale con particolare riguardo all'utenza afferente l'Area Adulti, l'Area Anziani e l'Area Minori su tutto il territorio comunale;
- b) Servizi di Assistenza Domiciliare su tutto il territorio comunale;
- c) Servizio di supporto amministrativo connesso ai servizi in appalto.

ART. 2 – FINALITA', ASSETTI ORGANIZZATIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio in appalto si articola nei seguenti ambiti di lavoro e territoriali:

- a) **Attività di supporto al Servizio Sociale Professionale e alle Aree tecnico-professionali del Servizio sociale territoriale con particolare riguardo all'utenza afferente l'Area Adulti, l'Area Anziani e l'Area Minori.**

AREA ADULTI

- Promozione del mantenimento o del recupero del benessere delle persone o dei nuclei emarginati per motivi economici, di salute o per vicende familiari negative. Utilizzo delle risorse formali e informali del territorio per sviluppare relazioni significative finalizzate a migliorare il benessere delle persone.
- Costruzione, con diretto coinvolgimento degli individui interessati, di un progetto di aiuto sociale individualizzato e adeguato, volto a promuovere l'autonomia e le risorse personali di chi riceve l'aiuto in un'ottica di Welfare Generativo.
- Sostegno e accompagnamento alla fuoriuscita dalla condizione di bisogno, anche rispetto alla dimensione legata all'emergenza abitativa, con particolare attenzione alle politiche e agli interventi di welfare abitativo promossi dal territorio biellese in linea con le politiche di programmazione della Regione Piemonte e delle recenti normative in materia di contrasto alla povertà.
- Cura e promozione della rete di protezione e inclusione sociale delle persone che versano in condizione di povertà estrema.

AREA ANZIANI

- Contenimento della residenzialità e supporto alla domiciliarità per garantire una buona qualità di vita all'anziano e favorendo la sua permanenza a casa.

- Attivazione delle reti formali e informali per lo sviluppo dei servizi di base e specialistici a supporto degli anziani fragili con particolare attenzione alle dimissioni ospedaliere.
- Supporto agli anziani in stretta collaborazione con la famiglia della persona assistita e con i servizi sanitari dell'ASL a partire dal Medico di Medicina Generale (MMG)
- progettazione interventi per ridurre l'istituzionalizzazione e promuove contesti di cura e assistenza al domicilio

AREA MINORI

- Garantire i bisogni fondamentali dei minori.
- Offrire consulenza ed assistenza alle famiglie con bambini ed adolescenti in situazioni di difficoltà, con particolare riguardo agli aspetti educativi e relazionali.
- Sostenere ed integrare le risorse familiari e sociali con particolare attenzione alle funzioni "genitoriali".
- Collaborare con Tribunale per i Minorenni, con i Giudici Tutelari e con il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASLBI.

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente appalto, si caratterizza come "Attività di supporto all'utenza del Servizio Sociale del Comune di Biella" per rispondere a bisogni complessi attraverso la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali con interventi in rete con risorse sia pubbliche che private.

Il progetto deve prevedere azioni di supporto al Servizio Sociale del Comune di Biella, il quale gestisce la titolarità della presa in carico; in particolare gli Assistenti Sociali coinvolti dovranno garantire le seguenti funzioni:

1. accoglienza ed accompagnamento del cittadino durante le fasi del processo di aiuto;
2. coordinamento degli altri operatori (O.S.S. ed Educatori Professionali, ove previsti) appartenenti alla propria organizzazione e delle progettazioni relative;
3. cura della comunità locale e dei raccordi logistici con le altre Amministrazioni comunali, con l'ASL, le altre Istituzioni e le associazioni del territorio sulle attività specifiche in capo alla propria organizzazione;
4. attivazione di risorse formali e informali del territorio per mettere in campo interventi di connessione e strategie tese a produrre concatenazioni di relazioni significative finalizzate a migliorare il benessere delle persone (modalità, connessioni, finalità, tempi...);
5. interconnessione tra politiche sociali, politiche del lavoro e politiche abitative per garantire una visione sistemica ai percorsi di inclusione promossi dall'introduzione delle nuove misure di contrasto alla povertà (Reddito di Cittadinanza).

In particolare il progetto dovrà promuovere, in linea con le indicazioni dei documenti programmatici nazionali (Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 - Decreto lotta alla povertà e R.d.C.), regionali (Position Paper e We.Ca.Re) e locali (atti di indirizzo dell'Amministrazione) un modello di Welfare capace di ripensare ai servizi sociali e di rispondere ai bisogni emergenti in termini di nuove modalità di intervento. La crisi pandemica ha alimentato nuovi bisogni e ha generato nuove insicurezze e occorre dare risposte concrete alle attese delle persone, a partire da quelle più esposte e vulnerabili. Ma soprattutto occorre adottare un nuovo modello di sviluppo e di welfare, accompagnato da politiche di promozione e di coesione sociale condivise con tutte le risorse formali e informali del territorio. Questo richiama necessariamente un diverso modello di coesione sociale inclusivo, che non crea nemici, italiani o stranieri che siano, ma cittadini. Si tratta di un nuovo modello

sociale e culturale, ispirato dalla Costituzione. Il progetto che si richiede deve quindi promuovere un percorso “dall'emergenza al nuovo modello di sviluppo” dove la protezione, l'attivazione dei singoli e l'inclusione sociale devono essere fattori strategici per il rilancio del Welfare

Altri obiettivi del progetto sono:

- attenzione all'appropriatezza e alla qualità percepita dai cittadini;
- esplicitazione ai cittadini dei criteri d'accesso ai benefici e identificazione delle priorità nell'ambito del complesso degli interventi;
- consolidamento delle occasioni di confronto partecipato valorizzando l'apporto di ogni ruolo a discapito di rigidi percorsi gerarchici per una maggiore condivisione delle scelte;
- razionalizzazione di alcuni processi e ricerca di economie di scala, recuperando tempo lavoro per attività di prevenzione e interazione con le risorse di comunità;
- miglioramento dell'informatizzazione mediante costante aggiornamento delle cartelle sociali su piattaforma web e popolamento del SIUSS;
- capacità di proporre modelli organizzativi sostenibili e coerenti con le risorse e le caratteristiche del territorio, per cui dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione dei rapporti con le organizzazioni del terzo settore che garantiscono la prossimità ai cittadini;
- ripensamento sul ruolo del servizio sociale, alla luce delle nuove emergenze e/o eventi imprevedibili, che devono essere garantiti con efficacia ed efficienza, nel rispetto di quel fondamentale ruolo del servizio sociale di prossimità verso i cittadini.

Le figure professionali richieste per il Servizio sono: Assistenti Sociali. Tra queste va individuata quella con funzioni di coordinamento e supporto agli operatori e raccordo col servizio sociale comunale.

AMBITO TERRITORIALE

Comune di Biella. Gli operatori dovranno essere muniti di patente di guida di tipo B.

ORARIO SERVIZIO

Il Servizio si articola di norma dal lunedì al venerdì e l'orario di servizio si articola dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, orario entro il quale si articoleranno i singoli orari di lavoro. Per situazioni eccezionali di estrema urgenza e gravità (calamità, rischio per minori o anziani in stato di abbandono o pericolo di vita, ecc.) è richiesta l'attivazione del servizio anche al di fuori degli orari indicati in un'ottica di presenza immediata in contesti di emergenza

DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Il monte ore che dovrà essere considerato dal concorrente ai fini della presentazione della propria offerta dovrà coincidere con quello stimato dalla Stazione appaltante per ciascuna figura professionale come di seguito indicato:

Assistente Sociale – il monte ore annuale da garantirsi è di totali 6228 ore calcolate su 47 settimane lavorative annue per 3 operatori e su 16 settimane lavorative, a partire da gennaio 2022, per 2 operatori.

Si richiede di individuare, per la totale durata dell'appalto, un operatore con ruolo di coordinatore del servizio (considerando per questa figura un superminimo o una indennità di responsabilità).

In tale monte ore è compresa la riunione settimanale d'equipe multi-professionale e di raccordo col servizio sociale del Comune di Biella.

Costo orario stimato: 19,87 € netti.

b) Servizio Assistenza Domiciliare.

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato a sostenere persone e nuclei familiari che manifestano difficoltà in termini di autonomia, con particolare riferimento alle persone anziane, adulte fragili, disabili e minori, per i quali il sostegno sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto- concordato con i richiedenti.

Il progetto deve prevedere:

1. azioni dirette ai singoli e/o ai nuclei familiari in situazioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza o non in grado, anche temporaneamente, di garantirsi il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche, relazionali e burocratiche. Interventi di igiene personale, vestizione, assunzione pasti, mobilitazione delle persone costrette a letto, accompagnamento per visite mediche, pratiche varie e altre necessità burocratiche, verifica delle condizioni di salute complessive e dell'ambiente domestico, consegna dei pasti a domicilio (max 50 al giorno dal lunedì al venerdì), passaggi settimanali presso il Condominio solidale di piazza Molise per interventi di SAD e di monitoraggio degli ospiti ivi residenti (circa 15 anziani)
2. interventi diretti all'ambiente sociale: favorire i rapporti dell'utente con i parenti, i vicini ed in genere l'ambiente in cui vive, opera di intermediazione tra l'utente e le strutture sanitarie ed amministrative locali.

Gli interventi hanno quali obiettivi:

1. favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
2. favorire il più possibile la permanenza della persona e del nucleo familiare in difficoltà al proprio domicilio e nel proprio ambiente di vita;
3. evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni non necessarie e offrire un supporto alle persone e alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia;
4. favorire la socializzazione, al fine di prevenire situazioni di disagio, emarginazione e devianza;
5. favorire i trasporti da e presso i presidi sanitari, quando questi siano previsti dal progetto individualizzato.

Gli interventi possono essere attivati in collaborazione con la sanità, nel contesto dei protocolli in materia di Integrazione socio sanitaria in essere con l'ASL e delle direttive predisposte dalla Amministrazione Regionale per l'attuazione della Lungo-assistenza e dell'Assistenza Domiciliare Integrata.

Le figure professionali sociali richieste per il Servizio Domiciliare sono: O.S.S. (Operatore Socio Sanitario).

AMBITO TERRITORIALE

Comune di Biella. Gli operatori dovranno essere muniti di patente di guida di tipo B.

ORARIO SERVIZIO

Il Servizio è articolato su 5 giorni a settimana secondo un orario di lavoro distribuito su gran parte della giornata (dalle 7.00 alle 18.00) in ottemperanza alle esigenze che potranno essere riconosciute ai singoli utenti. In situazioni particolari e previa informazione dei responsabili del Comune il servizio potrà essere svolto anche in orari diversi da quelli sopra indicati, tali da consentire la possibilità di raccordo con i servizi sociali e amministrativi del Comune.

DEFINIZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Il monte ore che dovrà essere considerato dal concorrente ai fini della presentazione della propria offerta dovrà coincidere con quello stimato dalla Stazione appaltante per ciascuna figura professionale come di seguito indicato:

O.S.S. – Monte ore annuale da garantirsi 10.152 calcolato su 47 settimane lavorative annue. In tale monte ore è compresa la riunione settimanale d'equipe multi-professionale e di raccordo col servizio sociale del Comune di Biella.

Costo orario stimato: 17,74 € netti.

c) Servizio di supporto amministrativo connesso ai servizi in appalto.

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

- 1) Coordinamento amministrativo e gestionale tra i servizi appaltati e l'attività del Comune di Biella;
- 2) supporto agli utenti in difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie per accedere ai benefici economici, in modo da ridurre il divario digitale ancora esistente tra le varie fasce di popolazione.

Al fine di consentire adeguato raccordo tra le attività, si ipotizza che la gestione più efficace di questo servizio possa avvenire in locale dedicato all'operatore economico presso la Sede centrale del Comune di Biella, in quanto punto di convergenza informativo/informatico. Nulla osta a proposte organizzative migliorative da parte dell'operatore economico.

La figura professionale richiesta per il supporto amministrativo connesso ai servizi appaltati è: Impiegato di concetto.

ORARIO SERVIZIO

Per consentire un adeguato raccordo anche con i servizi amministrativi del Comune di Biella, il servizio dovrà essere prestato nei normali orari di ufficio (8.30-13.00/14.00-16,45 dal lunedì al venerdì) per non più di 30h settimanali.

In situazioni eccezionali e su richiesta e con l'autorizzazione da parte dei Responsabili del Comune di Biella, il servizio potrà essere svolto anche in orari diversi da quelli sopra indicati.

DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Il monte ore che dovrà essere considerato dal concorrente ai fini della presentazione della propria offerta dovrà coincidere con quello stimato dalla Stazione appaltante per ciascuna figura professionale come di seguito indicato:

Per la finalità di cui al punto 1) Impiegato di concetto – Monte ore annuale da garantirsi 1410, calcolato su 47 settimane lavorative annue, per un massimo di 30 h a settimana da articolarsi su 5 giorni lavorativi. In tale monte ore è compresa la riunione mensile di raccordo col servizio sociale del Comune di Biella.

Costo orario stimato: € 18,92 netti.

Per la finalità di cui al punto 2) Impiegato di concetto – Monte ore annuale da garantirsi 480, calcolato su 16 settimane lavorative annue per un massimo di 30 h a settimana da articolarsi su 5 giorni lavorativi (a partire da gennaio 2022).

Costo orario stimato: € 18,02 netti.

CARATTERISTICHE COMUNI AI SERVIZI RICHIESTI

La gestione dei Servizi descritti si coordina con quella del Comune di Biella, per questo è fondamentale il raccordo con i Regolamenti propri dell'Ente, in particolar modo col Regolamento di Accesso ai Servizi, la Carta dei Servizi, i Protocolli d'Intesa, le linee guida e gli altri accordi, sottoscritti a livello locale, con i diversi soggetti istituzionali che compongono la rete dei servizi e che saranno forniti all'Appaltatore prima dell'avvio dell'attività.

Trattandosi di servizi a supporto del Servizio Sociale del Comune di Biella (una parte di servizi, legati alla attivazione di interventi nell'ambito delle Aree tecniche professionali, è gestita direttamente dalla stazione Appaltante) gli operatori e i referenti delle attività dovranno operare in integrazione ed in linea con quelli dell'ente appaltante ed i relativi responsabili dovranno operare in raccordo. Il servizio dovrà avere accesso ai servizi informativi del Comune di Biella nel rispetto delle norme sull'informatizzazione, sulla privacy, sulla trasparenza e in osservanza delle norme di contrasto alla corruzione in ottemperanza alle normative e ai Piani e Programmi nazionali, regionali e locali.

Richieste comuni a tutti gli operatori

Tutto il personale impiegato è tenuto al "segreto d'ufficio" e al segreto professionale, entrambi obblighi che consistono nel divieto di trasmettere a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti amministrativi o notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività istituzionale, ovvero nel non rivelare informazioni conosciute, in ragione della professione, all'interno del rapporto fiduciario tra cittadino e assistente sociale (le disposizioni sono contenute nella Legge 119 del 3 aprile 2001, nonché agli art 23 e 28 del Codice deontologico assistenti sociali e nel già citato Regolamento Disciplinare del Comune di Biella).

Tutti gli operatori dovranno avere conoscenze informatiche dei più comuni pacchetti applicativi in uso (LibreOffice e pacchetto Office di Microsoft: programmi di scrittura, fogli di calcolo e presentazioni, creazioni di PDF) ed ad avere dimestichezza con le nuove modalità digitali di accesso ai servizi (identità digitali, sportelli informatici).

Gli operatori dei Servizi dovranno attendere agli obblighi in materia di SIUSS provvedendo al popolamento della Banca Dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate come disciplinato dall'art. 24 del Decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà (legge 15 marzo 2017, n. 33) e al corretto e puntuale popolamento delle cartelle sociali su piattaforma Web.

Tutti gli operatori dovranno essere in regola rispetto agli obblighi formativi connessi all'esercizio della professione, nonché rispetto alla formazione di cui al D.lgs. 81/2008, in particolare per quanto attiene la formazione sui rischi specifici connessi alla mansione (guida automezzi, aggressione, ecc.).

Tutti gli operatori dovranno essere in regola con il possesso del green pass per tutta la vigenza del presente obbligo a livello nazionale.

ART. 3 –VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore complessivo presunto dell'appalto per la durata di 12 mesi è di € 356.136,54 al netto di IVA.

Il suddetto importo è calcolato con riferimento ai monte ore determinati ai sensi del precedente art. 2, lettere a, b, c, ai costi orari del personale stimati indicati nel medesimo articolo e ai costi accessori derivanti dalla gestione dei Servizi, come da seguente tabella:

COSTI DEL PERSONALE				
ATTIVITA'	FIGURA PROFESSIONALE	COSTO ORARIO STIMATO *	MONTE ORE ANNUALE	COSTO COMPLESSIVO (AL NETTO DI IVA)
a) Attività di supporto al Servizio Sociale Professionale e alle Aree tecnico-professionali del Servizio sociale territoriale con particolare riguardo all'utenza afferente l'Area Adulti, l'Area Anziani e l'Area Minori	Assistente sociale	€ 19,87	6228	€ 123.750,36
b) Servizio Assistenza Domiciliare	O.S.S.	€ 17,74	10.152	€ 180.096,48
c) 1 Servizio di supporto amministrativo connesso ai servizi in appalto	Impiegato di concetto	€ 18,92	1410	€ 26.677,20
c) 2 Servizio di supporto all'utenza per accesso ai bandi	Impiegato di concetto	€ 18,02	480	€ 8.649,60
Subtotale				€ 339.173,64
SPESE GENERALI + UTILE D'IMPRESA				
Costi accessori	Materiali di consumo per la realizzazione delle attività quotidiane, dispositivi di protezione individuale) spese di spostamento del personale (autovetture, rimborso chilometrico, assicurazione, ecc.), telefonia mobile			€ 16.962,90
Costi di gestione del personale	Formazione, aggiornamento, coordinamento, presenze del personale			
Utile d'impresa				
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 0
Subtotale				€ 16.962,90

Totale annuo	€ 356.136,54
TOTALE APPALTO	€ 356.136,54

** La stima del costo del personale, effettuata sulla base della tabella ministeriale (Tabella Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – D.D. n. 7/2020) – esclusa indennità di turnazione e compresa IRAP – tiene conto degli aumenti economici conseguenti all'avvenuto rinnovo del CCNL fino al tabellare relativo al 1/09/2020 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo.*

L'importo totale a base di gara è pari ad € 356.136,54 IVA esclusa, relativo all'intera durata dell'appalto (12 mesi), di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi orari omnicomprensivi * a base di gara sono i seguenti:

Profilo professionale	Costo orario omnicomprensivo a base di gara (IVA esclusa)
Assistente sociale a)	20,86
O.S.S. b)	18,63
Impiegato di concetto c) 1	19,87
Impiegato di concetto c) 2	18,90

** Al lordo di spese generali + utile d'impresa*

L'offerta dovrà essere formulata in termini di ribasso percentuale unico da applicare sull'importo totale a base di gara e su ciascun costo orario omnicomprensivo a base di gara.

Nell'offerta economica dovranno altresì essere indicati, a pena di esclusione, il costo della manodopera e gli oneri interni aziendali di sicurezza.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

L'offerta formulata dall'Appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende, dunque, onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

I corrispettivi contrattuali sono determinati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, e sono, pertanto, fissi ed invariabili in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Il monte ore per lo svolgimento del servizio è stimato in complessive **n. 18.270** ore suddivise tra le figure professionali indicate negli articoli precedenti.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stato determinato con riferimento al suddetto monte ore.

I corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario dal Comune per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto saranno stabiliti sulla base dell'importo totale offerto indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara sul modello di offerta fornito dalla Stazione Appaltante.

In caso di assenza degli operatori l'Appaltatore dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, garantendo comunque le attività previste nei piani di lavoro.

Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'Ente l'obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito all'Appaltatore aggiudicatario delle spese a tale scopo sostenute dall'Ente stesso, oltre ad una penale come stabilita successivamente nel presente documento.

Durante l'appalto il Comune può, per proprie intervenute esigenze e/o sulla base dell'andamento del servizio, rimodulare il monte ore fissato, facendo seguire compensazione economica sulla base del costo orario onnicomprensivo derivante dall'offerta economica o, in alternativa, compensazione oraria relativa a diverso periodo ricompreso nella durata dell'appalto e/o a diversa figura professionale fra quelle previste nell'appalto. Tali rimodulazioni potranno avvenire, secondo le necessità dell'Ente, esclusivamente nei limiti in cui non ne derivi un aumento del corrispettivo economico complessivamente dovuto per l'intera durata dell'appalto, nonché di quanto consentito all'Affidatario nel pieno rispetto delle disposizioni del CCNL applicato.

ART. 4 – DURATA ED OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

L'affidamento ha durata di 12 mesi, dal 01.01.2022 al 31.12.22.

La Stazione Appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto. In tal caso l'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016 il contratto potrà subire modifiche gestionali derivanti da interventi normativi diretti alla riorganizzazione delle modalità di erogazione dei Servizi Socio Assistenziali.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 il committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento del 4,16% o necessaria una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

I servizi oggetto dell'appalto potranno subire diminuzioni sia per cause non imputabili al Comune, derivanti, tra l'altro, dalla riduzione di finanziamenti ad opera di soggetti terzi, sia per intervenute revisioni dell'assetto organizzativo, su input dell'Amministrazione o in adempimento alle modifiche introdotte dai documenti programmatici in materia di welfare. Per tali eventualità l'Appaltatore si impegna, già in sede di partecipazione alla gara, a non sollevare diritti, riserve o richieste di indennizzi di sorta.

Il contratto potrà essere modificato per le seguenti esigenze:

- a) qualora cambino le condizioni psicofisiche degli utenti in carico;
- b) quando siano necessari interventi d'urgenza, intervengano eventi particolari, oppure progettualità innovative anche promosse da leggi e normative nazionali e regionali, non previste dal contratto;
- c) qualora si verificano variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare, il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all'eventuale diminuzione dell'entità dei trasferimenti destinati a finanziare i Servizi appaltati, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'Appaltatore;

d) qualora sia necessario un riequilibrio nell'allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni del territorio;

Il Comune, ricorrendo esigenze di interesse pubblico, può, inoltre, decidere variazioni in più o in meno di natura temporanea o definitiva, delle prestazioni richieste, e della relativa spesa, nei limiti indicati in precedenza.

PARTE II – PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 5 – PERSONALE COORDINATORE /REFERENTE DEI SERVIZI

L'Aggiudicatario dovrà indicare almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, o entro la diversa data indicata dalla Stazione Appaltante con propria richiesta, il nominativo di un operatore, con titolo di studio consono al ruolo e con un curriculum professionale nel settore di almeno tre anni, che assuma funzioni di Coordinamento, gestione del personale e sostegno agli operatori, gestione delle criticità, monitoraggio della qualità degli interventi e che mantenga un rapporto costante con i Responsabili e Referenti del Comune. Di norma tale figura coincide con il responsabile/direttore della ditta appaltatrice e non comporta costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà indicare, nel medesimo termine, anche il nominativo, tra gli assistenti sociali assegnati alle Aree, di un referente qualificato, con un curriculum professionale nel settore di tre anni, che assuma funzioni di Coordinatore dei gruppi di lavoro e che mantenga un rapporto costante con il Responsabile e gli altri referenti dei Servizi Territoriali del Comune; è opportuno che il coordinatore garantisca la propria continuità per tutta la durata dell'appalto.

Si ritiene opportuno che il personale che ha in capo funzioni di coordinamento non abbia legami di parentela o relazioni di tipo affettivo/sentimentale con gli operatori coordinati, al fine di evitare commistioni di ruoli, a tutela degli stessi operatori e della cittadinanza.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare, sempre almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, o entro la diversa data indicata dalla Stazione Appaltante con propria richiesta, il nominativo di un Referente per le materie inerenti la sicurezza dei lavoratori, che assuma funzione di raccordo con il RSPP del Comune, anche attraverso incontri periodici e/o sopralluoghi congiunti, al fine di una valutazione dei rischi condivisa.

Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti l'esecuzione del contratto, dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto ai recapiti telefonici e indirizzi e-mail che saranno comunicati.

ART. 6 – TITOLI PROFESSIONALI ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore è obbligato a:

- garantire lo svolgimento del servizio mediante l'utilizzo di personale in misura adeguata in relazione all'utenza in carico ed alle fasce orarie di erogazione delle prestazioni;
- tener conto dell'assetto organizzativo del Comune, individuando conseguentemente per ogni Area tecnica (Adulti, Anziani, Minori) gli operatori di riferimento e tra loro il referente;
- selezionare tutti gli operatori con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale ed affidabilità;
- assicurare la continuità nell'aggiornamento e nella formazione/supervisione degli operatori, anche attraverso la loro partecipazione ad iniziative promosse dal Comune per la formazione e

l'aggiornamento professionale. Resta inteso che tale attività dovrà essere svolta al di fuori del monte ore previsto per l'espletamento del servizio ed a totale carico dell'Appaltatore.

L'Aggiudicatario deve fornire, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, o entro la diversa data indicata dalla Stazione Appaltante con propria richiesta, l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà, con l'indicazione dei relativi titoli professionali e curricula; deve poi comunicare per iscritto ogni successiva variazione, prima che la variazione medesima abbia luogo, trasmettendo ai Responsabili del Comune una dichiarazione attestante il curriculum professionale e formativo. L'utilizzo del personale in questione c/o organizzazioni diverse dal Comune dev'essere concordato tra le parti.

Gli operatori devono essere muniti di certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed essere coperti dal punto di vista assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati nell'espletamento delle attività. L'aggiudicatario dovrà inoltre assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti e loro successive modificazioni in materia di infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

Gli operatori dell'Appaltatore devono garantire la piena esecuzione delle scelte operative e delle linee di indirizzo definite con il Comune in sede di programmazione delle attività. Gli operatori dovranno altresì adeguarsi alle modificazioni organizzative e strategiche definite dal Comune, come pure all'uso di strumenti di valutazione della casistica ed a ogni altra documentazione che esso ritenga di adottare o modificare.

Gli operatori dell'Appaltatore dovranno garantire la continuità del servizio per tutta la durata del contratto e dovranno essere sostituiti in caso di gravi e comprovati motivi.

Il personale Assistente Sociale deve essere in possesso dell'Abilitazione professionale ed essere iscritto all'Albo B/A dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali. Il personale impegnato nel Servizio Sociale Professionale dovrà avere esperienza di almeno 12 mesi (salvo casi eccezionali a discrezione dell'Amministrazione) nell'organizzazione del lavoro di unità operative.

Il personale O.S.S. deve essere in possesso dell'attestato di O.S.S. (D.G.R. n. 46-5662 del 23.03.2002).

In ottemperanza all'art. 2 del D.lgs. n. 39 del 04.03.2014 e relativa circolare dell'11.04.2014, il personale dovrà essere nella condizione previste dalla normativa a tutela dei minori per operare a contatto con i medesimi.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato, salvo deroghe concesse dal Comune, sarà dipendente e/o socio lavoratore dell'Appaltatore, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo esplicita rinuncia individuale da parte del lavoratore.

Il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento è il seguente: C.C.N.L. PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE

COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO.

L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo sopra indicato. E' comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.

Agli operatori assorbiti a seguito del cambio di gestione che abbiano superato il periodo di prova alla data di avvio del servizio, lo stesso deve essere riconosciuto valido.

Nella scheda tecnica allegata al presente documento sono riportati i dati relativi al Personale dell'operatore economico operante nel Servizio in oggetto.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di parità e pari opportunità fra uomini e donne;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'Appaltatore deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'aggiudicatario deve garantire la sostanziale continuità del servizio, la cui attuazione deve essere prevista ed estesa a tutta la durata dell'appalto compresi, se richiesti, i periodi di festività.

L'aggiudicatario deve altresì limitare i fenomeni di turn over, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore-utente.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad assicurare, la continuità dell'aggiornamento e della formazione degli operatori per la durata minima di:

- 10 ore semestrali per Assistenti Sociali
- 7 ore semestrali per gli Operatori Socio Sanitari

Resta inteso che il costo degli operatori, sia per la loro compresenza sia per il loro aggiornamento, è a totale carico dell'Impresa.

Il personale dell'appaltatore dovrà partecipare ad incontri periodici organizzati dal Comune finalizzati al coordinamento, all'organizzazione complessiva degli interventi (prese in carico, dimissioni) e verifica dei piani di lavoro, nonché ad assicurare identiche metodologie di lavoro tra i diversi operatori che agiscono in questo settore di attività.

Gli operatori dovranno essere forniti dall'impresa degli automezzi adeguati, compatibili con le nuove norme europee RDE (Real Driving Emissions) e quindi minimo euro 4, muniti di adeguate coperture assicurative anche a favore dei trasportati ed in numero proporzionato alle attività da svolgere (almeno 3 automezzi intestati alla ditta o noleggiati). In situazioni temporanee e di emergenza potrà, previo accordo tra le parti, essere previsto l'utilizzo degli automezzi del Comune.

L'impresa dovrà fornire agli operatori dispositivi cellulari tipo smartphone (1 per ciascun operatore), pc portatili proporzionati alle attività da svolgere (minimo 2 pc) e di tutti i dispositivi di protezione individuale ai sensi della legislazione vigente, quali guanti mono-uso per l'igiene personale e guanti di gomma per la pulizia degli ambienti e di tutto quanto si renda necessario per il regolare svolgimento dell'attività richiesta. Nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico-sanitarie

atte a garantire l'incolumità degli operatori, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire i necessari dispositivi di protezione a perdere.

ART. 7 – MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

L'Appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (aspettativa, etc.) deve avvenire previa presentazione del nuovo operatore agli utenti interessati.

Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data immediata comunicazione al Comune.

È responsabilità dell'Appaltatore comunicare tempestivamente agli utenti interessati la sostituzione degli operatori con le modalità concordate di volta in volta con i Responsabili del Comune.

L'Appaltatore, nei limiti di quanto consentito nel pieno rispetto delle disposizioni del CCNL applicato, si impegna a sostituire gli operatori assenti per periodi prolungati, anche in modo parziale, con il personale già in forza, garantendo i livelli minimi di servizio definiti da ciascun progetto individuale, e dandone comunicazione al Comune.

Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, l'Appaltatore dovrà provvedere con personale aggiuntivo.

L'Appaltatore garantirà, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati nel progetto, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente ai Responsabili del Comune opportunità e/o modalità della sostituzione.

Qualora la sostituzione sia fatta utilizzando personale già in forza, devono essere in ogni caso garantiti i previsti riposi giornalieri e settimanali di ciascun operatore.

L'Appaltatore s'impegna comunque ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso degli stessi requisiti previsti dai precedenti articoli del presente Capitolato.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di sospendere le sostituzioni se queste non sono strettamente necessarie o vincolanti.

L'Appaltatore dovrà tener conto che i servizi dati in appalto rientrano tra i servizi pubblici essenziali e pertanto sono coperti da tutela privilegiata (cfr. Legge 146/90).

Qualora il Comune dovesse accertare l'inadeguatezza di un operatore e ne richiedesse, pertanto, la sostituzione, l'Appaltatore si impegna a provvedervi con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti. In caso di sostituzione definitiva dell'operatore, i Responsabili del Comune ed il Responsabile indicato dall'aggiudicatario concorderanno le modalità di sostituzione, restando in facoltà del Comune di prevedere un periodo di compresenza dei due operatori per almeno 15 gg. lavorativi. L'accertamento dell'inadeguatezza del personale impiegato potrà essere dimostrato dalla Stazione Appaltante con qualsiasi mezzo di prova.

ART. 8 – TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE

L'Appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto, nei cui confronti s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni, sicurezza del lavoro, età, assumendo a suo carico ogni relativo onere e responsabilità.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto al servizio oggetto del presente Appalto.

L'Appaltatore riconosce l'estraneità del Comune a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'Appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente, sollevando e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa in proposito. L'Appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori la completa estraneità del Comune alla gestione dei relativi rapporti.

I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro firmati dalle OO. SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (anche se soci, nel caso di Cooperative o di Cooperative sociali) adibiti al servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai suddetti contratti collettivi di lavoro, così come risultano applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche di livello territoriale.

Nel caso in cui il Comune riscontri il pagamento al personale dipendente dell'Appaltatore di un corrispettivo orario inferiore a quello minimo stabilito dal CCNL di categoria, nei casi di inosservanza di norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di personale, nei casi di inadempimento degli obblighi nei confronti del personale, previsti dal presente articolo ed in generale dal presente Capitolato, accertato dal Comune o segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Comune attiverà le procedure di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, ferma restando la ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5 bis del medesimo articolo.

La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del Comune per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.

Il personale dell'Appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle Leggi vigenti o prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

L'Appaltatore sarà tenuto a depositare, entro la data di stipula del contratto, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato. In particolare l'Appaltatore si impegna a diffondere al personale in modo capillare le conseguenze dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività.

L'Appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti, anche solo occasionalmente, nella gestione del servizio.

ART. 9 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Appaltatore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti dei cittadini utenti, del personale comunale, del Comune, del pubblico e di chiunque venga a contatto con esso.

In particolare, ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. A tale scopo l'Appaltatore viene costituito, a seguito della stipula del contratto, incaricato del trattamento dei dati personali comunque trattati in esecuzione del contratto medesimo, con tutti i doveri e gli oneri conseguenti.

Al personale è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, il link attraverso il quale è possibile prenderne visione sul sito web istituzionale, al fine di consentire una loro più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a comunicare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo la necessità del rispetto degli atti normativi sopra indicati e degli obblighi dagli stessi derivanti, e deve essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La non osservanza di tali disposizioni costituisce motivo per esigere sostituzione degli operatori ai sensi del precedente art. 7.

Il soggetto aggiudicatario si assume l'obbligo, per sé e suoi dipendenti e/o collaboratori, di rispettare le norme del Comune in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione per quanto di competenza, contenute nel vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Biella pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

L'Appaltatore dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che dovranno esporla, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

PARTE III – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'Appaltatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'Appaltatore, tenuto per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'Appaltatore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'Appaltatore dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'Appaltatore adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 11 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per l'espletamento del servizio oggetto di gara.

ART. 12 – MATERIALE, ATTREZZATURE E LOCALI

È a carico dell'Appaltatore la fornitura del materiale, delle attrezzature e, in genere, di tutto quanto è necessario per lo svolgimento del servizio che forma oggetto del presente appalto. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni, ecc.

L'Aggiudicatario si impegna ad utilizzare locali, arredi ed attrezzature, eventualmente in uso al Comune, previo accordo tra le parti, secondo la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile e sarà considerato responsabile di eventuali danni ad essi arrecati. In caso di utilizzo di internet l'Aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da un utilizzo non corretto del collegamento internet.

ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla gestione del contratto d'appalto, nessuna eccettuata, e, fra l'altro, i seguenti oneri:

- a) materiali di consumo per la realizzazione delle attività quotidiane e D.P.I.;
- b) spese di spostamento del personale (autovetture, rimborso chilometrico, assicurazione, ecc.) in riferimento all'art. 6;
- c) costi relativi alla telefonia mobile di cui ogni unità di personale deve essere dotata;
- d) attività di formazione e di aggiornamento del personale, ivi comprese quelle eventualmente organizzate dalla Stazione appaltante;
- e) attività di coordinamento del personale;
- f) ore di eventuale compresenza del personale, necessarie alla conoscenza dell'utenza.

ART. 14 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore s'impegna:

- a) all'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato, nei regolamenti comunali che dettano norme sulle materie oggetto dello stesso, a conformare la propria operatività anche ai criteri ed alle procedure previste negli eventuali accordi e nei conseguenti protocolli operativi tra l'ASL BI ed il Comune;
- b) a predisporre le attrezzature, i supporti informatici, gli apparecchi di comunicazione (gli operatori durante l'orario di servizio dovranno disporre di telefono cellulare), gli strumenti e i materiali di consumo necessari all'espletamento del servizio che forma oggetto del presente Capitolato, garantendo inoltre le necessarie manutenzioni, sostituzioni e riparazioni o integrazioni;
- c) a trasmettere mensilmente al Comune un prospetto riepilogativo delle presenze degli operatori nei periodi di riferimento;
- d) in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, a garantire, sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 146 del 12.6.1990 recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei

Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la presenza del personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

PARTE IV - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 - SUPERVISIONE

La supervisione è un supporto professionale ed uno spazio di rielaborazione dei saperi degli operatori che esercitano professioni di aiuto. Consiste nel processo di riflessione, apprendimento e valutazione che si sviluppa attraverso la relazione tra un professionista esperto e più operatori nel corso della loro attività professionale

Eventuale attività di supervisione sarà attivata, a cura del datore di lavoro, se richiesta dagli operatori medesimi, per supportarli nell'esercizio del mandato professionale in relazione al mandato istituzionale e sostenerli nel rafforzamento di atteggiamenti e azioni professionali, in sintonia con le responsabilità professionali definite nel Codice Deontologico.

ART. 16 – VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione scritta, eventualmente preceduta da telefonata al Comune, di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporto con l'utenza.

L'aggiudicatario è tenuto, per qualsiasi problema di carattere tecnico professionale, a fare riferimento ai Responsabili del Comune.

Per rendere più incisiva l'azione professionale svolta dagli operatori a favore dei cittadini/gruppi/comunità, l'Aggiudicatario deve prevedere l'applicazione di strumenti di valutazione di qualità rispetto al servizio offerto, nonché valutazioni di efficacia e di verifica del Servizio. I proponenti, quindi, devono specificare quali tipi di valutazioni adottare nei progetti e quali indicatori utilizzare, anche su indicazione del Comune.

ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO RESPONSABILITÀ RELATIVE

Per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 18 – CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di crediti sono regolate dall'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici ovvero dalla successiva normativa emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 19 – SCIOPERO

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.6.1990, n. 146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché

le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

PARTE V – DISPOSIZIONI CONTABILI

ART. 20 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

All'Appaltatore sarà riconosciuto e liquidato, per lo svolgimento del servizio, un importo mensile a canone fisso onnicomprensivo pari ad 1/12 dell'importo totale offerto in sede di gara, da fatturarsi mensilmente da parte dell'Appaltatore.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmessa esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: MICOGC. Dovrà essere riportato in fattura il codice C.I.G.

Le fatture, emesse dopo l'esecuzione del servizio e regolarmente intestate al Comune di Biella, saranno liquidate a 30 giorni, previo controllo da parte dell'ufficio Servizi Sociali della regolarità delle prestazioni eseguite.

Alla scadenza dell'annualità contrattuale dovrà essere prodotto un prospetto riepilogativo delle ore effettivamente rese, da utilizzarsi ai fini di eventuali conguagli, in dare o in avere, nel limite massimo consentito sulla base di quanto disposto all'art. 3.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le suddette integrazioni ad esso fatturate per il presente servizio.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, in mancanza del quale si procederà a quanto disposto dal comma 5, art. 30, del D.lgs. n. 50/2016.

In concomitanza alla redazione della Relazione al Rendiconto, annualmente verrà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto la verifica dello stato di conformità.

ART. 21 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

Tutte le transizioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG.

L'Aggiudicatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'Appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Aggiudicatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

L'Aggiudicatario si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

ART. 22 – OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

Mentre con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato, nonché del progetto presentato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

L'offerta deve avere validità di almeno 240 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini previsti dal disciplinare di gara.

In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'Appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'Appaltatore tramite idonei mezzi, il Comune ha facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'Appaltatore stesso.

Il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Qualsiasi spesa presente e futura, compresa la registrazione, inerente il contratto sarà a completo carico dell'affidatario.

Saranno a carico dell'affidatario, che si impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della gara.

PARTE VI – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 24 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà operare nel rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché nel rispetto del D.lgs. 81/2008.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'Appaltatore deve dotarsi di tutte le attrezzature e dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste per l'esecuzione dei Servizi.

La Stazione Appaltante ha valutato che nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente appalto potranno verificarsi interferenze, in particolare durante le operazioni lavorative che prevedono un contatto con l'utenza. Pertanto, al fine di ridurre o eliminare i rischi legati alla sovrapposizione delle attività, è stato redatto il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), allegato al presente capitolato, nel quale sono state individuate le possibili interferenze e valutate le procedure e gli accorgimenti necessari per ridurle o evitarle.

L'importo degli oneri previsti per l'applicazione di quanto indicato nel documento è stato valutato pari a Euro 0 (zero), non soggetti a ribasso. Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel D.U.V.R.I. allegato al presente Capitolato e nelle successive riunioni di coordinamento tra l'impresa aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale.

Il DUVRI sarà inoltre allegato al contratto e potrà essere soggetto a integrazioni o variazioni qualora si verificano condizioni tali da modificare la precedente valutazione delle interferenze.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel predetto DUVRI.

A copertura dei danni di cui l'Appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dal successivo art. 25.

ART. 25 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

Incombe sull'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti. A tal fine l'Appaltatore manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità in merito. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'Appaltatore, previamente avvertito in modo tale da consentire all'Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

L'Appaltatore deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso gli utenti e terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del

presente Capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Biella o agli utenti e ai terzi in genere.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'Aggiudicatario assume, dunque, in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà stipulare, pena la revoca dell'aggiudicazione, con una primaria compagnia assicurativa idonea polizza assicurativa, valida per l'intera durata del contratto, con massimali adeguati alle condizioni di rischio che lo stesso implica, debitamente quietanzata, per le seguenti tipologie:

a) polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi) comprendendo nei terzi anche gli utenti e gli utenti tra loro, con i seguenti massimali:

R.C.T. per sinistro € 3.000.000,00

R.C.T. per persona € 2.000.000,00

R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro) con i seguenti massimali:

R.C.O. per sinistro € 2.000.000,00

R.C.O. per persona € 1.500.000,00

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere compreso nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.

L'Aggiudicatario si impegna a consegnare all'amministrazione comunale copia della polizza di cui sopra entro 5 giorni prima dell'avvio del servizio, o entro la diversa data indicata dalla Stazione Appaltante con propria richiesta, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all'amministrazione comunale.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo. In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, ed all'affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

L'interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

ART. 27 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'impresa si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, comunicando l'avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili. Il trattamento potrà riguardare anche dati idonei a rilevare lo stato di salute riferiti agli utenti del servizio, nonché dati idonei a rilevare informazioni sui loro familiari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

Se richiesto, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare al Comune una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte del soggetto aggiudicatario ed ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte del soggetto aggiudicatario medesimo delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 28 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto. I controlli in ordine alla regolarità nello svolgimento dei Servizi sono compiuti di norma dai Responsabili del Comune.

Per quanto riguarda il complesso delle attività oggetto del Capitolato, l'Appaltatore deve presentare al termine di ogni trimestre al Direttore dell'Esecuzione una relazione di verifica sull'attività svolta corredata dalle indicazioni sulla progettualità futura.

Il Comune, inoltre, può richiedere all'Appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto
- buste paga corrisposte mensilmente.

ART. 29 – GARANZIA DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art 103 del d.lgs. 50/2016, a favore del Comune di Biella. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c..

ART. 30 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui ai documenti di gara, nonché della normativa dallo stesso richiamata, o ritardi o deficienze di servizio imputabili a imperizia, dolo, negligenza o colpa dello stesso, il Comune procederà all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 5.000,00 ciascuna, secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione. L'importo applicato a titolo di sanzione verrà trattenuto in deduzione dalla prima fattura utile, ferma restando la facoltà del Comune di ricorrere all'escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

L'Appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il Comune, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro appaltatore, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni a carico dell'Appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte dell'Appaltatore che degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei casi descritti di seguito, in via meramente esemplificativa, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato:

- a) mancata attivazione dei servizi entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Comune, anche in pendenza di contratto;
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di Gara e dai documenti di offerta. In particolare si intende per reiterata la violazione del medesimo tipo intervenuta nel corso di un periodo inferiore all'anno;
- e) gravi e reiterate violazioni relativamente alla gestione degli interventi, di cui al presente capitolato;
- f) mancato rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21;
- g) apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'affidatario;

- h) mancata esecuzione dei piani di attività presentati in sede di gara;
- i) violazione della vigente normativa antimafia;
- j) violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito a assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori;
- k) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, per quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 30 del presente Capitolato.

ART. 32 – RECESSO

E' facoltà del Comune procedere, durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, al recesso unilaterale.

In caso di recesso si applica l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 per quanto di competenza.

ART. 33 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa.

Il contratto è altresì risolto di diritto:

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136;
- qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative previste dall'art. 25, in quanto l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza ivi prevista è condizione essenziale;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio).

ART. 34 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 30, 31, 32 e 33, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 35 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, il servizio potrà essere sospeso con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea che il servizio proceda utilmente come previsto, o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai Servizi oggetto del presente appalto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal disciplinare per la partecipazione alla gara, nonché sottoscrivere, per accettazione, il presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 37 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza del "Regolamento per l'accesso ai Servizi Socio Assistenziali" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 14 luglio 2008, del quale è possibile prendere visione attraverso il seguente link:

<http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/regolamenti/Regolamento-2012-Servizi-Sociali.pdf>

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

ART. 38 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

ART. 39 – DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.

ART. 40 – VERTENZE - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Biella.

Allegati:

Allegato 1 – Scheda tecnica servizio

Allegato 2 – DUVRI

Biella, 20/10/2021

IL R.U.P.

(Dr.ssa Germana Romano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente documento viene pubblicato sul profilo del committente per almeno 15 giorni.